



Comune di Ponte di Piave

Provincia di Treviso
Ufficio del Sindaco

p.e.c.: protocollo.comune.pontedi piave.tv@pecveneto.it

31047 Piazza Garibaldi 1
Tel. 0422 858914/916
Fax 0422 857455
<http://www.pontedi piave.com>
C.F. 80011510262
P.I. 00595560269

Prot. 5180
Ordinanza N. 6/2020

Ponte di Piave, 14/04/2020

OGGETTO:

Ordinanza contingibile ed urgente di chiusura dei cimiteri di Ponte di Piave, Levada, Negrisia, Busco e San Nicolò. Proroga ordinanza n. 5 del 02.04.2020



IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 5 in data 02.04.2020 con la quale si provvedeva alla chiusura dei cimiteri di Ponte di Piave, Levada, Negrisia Busco e San Nicolo fino al giorno 13 aprile 2020.

Vista, la circolare del Ministero della Salute prot. 12302 del 08/04/2020 avente per oggetto: "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardante il settore funebre, cimiteriale e di cremazione";

Richiamato il DPCM in data 10 aprile 2020 con il quale vengono prorogate alla data del 3 maggio 2020 tutte le misure di cui ai precedenti provvedimenti;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Ponte di Piave e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del DPCM citato;

Ritenuto di prorogare la validità della citata ordinanza 5/2020 e di provvedere alla chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino al giorno 3 maggio incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione dei feretri, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di quindici persone. Si ritengono comunque esclusi i servizi di trasporto, ricevimento, tumulazione di urne cinerarie che verranno effettuati solo se strettamente necessario;

Considerato che le persone ammesse al mesto saluto debbano mantenere adeguata distanza tra loro (almeno 1 metro) e laddove ciò non possa essere garantito, per motivi di salute o a causa del sostegno da fornire a persone in stato di prostrazione, debbano essere usati dispositivi di protezione individuale adeguati;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Responsabile dell'Istruttoria

Responsabile del Procedimento:

G:\Amministrazione 2019-2024\SINDACO\ORDINANZE SINDACO\2020\Ordinanza_chiusura_cimiteri_proroga.odt

- 1) di prorogare la propria ordinanza n. 5 in data 02.04.2020, provvedendo alla chiusura al pubblico dei cimiteri comunali sino al giorno 3 maggio incluso, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, di feretri, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di quindici persone in fase di commiato per ciascun feretro, sfalsando gli orari di accesso delle persone in modo da limitare al minimo l'assembramento derivante da tali accessi. Il personale cimiteriale non è conteggiabile nel numero massimo di cui al paragrafo precedente;
- 2) si ritengono comunque esclusi i servizi di trasporto, ricevimento, tumulazione di urne cinerarie che verranno effettuati solo se strettamente necessario sfalsando gli orari di accesso delle persone in modo da limitare al minimo l'assembramento derivante da tali accessi, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone in fase di commiato per ciascuna urna. Il personale cimiteriale non è conteggiabile nel numero massimo di cui al paragrafo precedente;
- 3) la sospensione, all'interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.

AVVERTE

- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento;
- il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della posa della relativa segnaletica di avviso ai cittadini e della conseguente chiusura degli ingressi ai cimiteri;
- il personale dell'Ufficio di Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza;
- a norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso alla presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;
- in alternativa al ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro centoventi giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e dell'art. 04 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Vice Commiss. Davidetti Giuseppe – Comandante della Polizia Locale;

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Ente e sia inviata per opportuna conoscenza e competenza specifica a:

- pubblicare all'albo pretorio telematico
- Prefettura di Treviso
- Ufficio Anagrafe e Demografici
- Comando Polizia Locale
- Questura di Treviso
- Comando Stazione Carabinieri di Ponte di Piave
- Guardia di Finanza di Oderzo
- Pronto Soccorso dell'O.C. di Oderzo.



IL SINDACO

Dott.ssa Paola Roma

Paola Roma

Responsabile dell'Istruttoria
Responsabile del Procedimento: